

Oggetto:

Annotazione udienze Libretto Pratica



Prot. 6030.2023

A TUTTI GLI ISCRITTI PRATICANTI LORO SEDI

Sono pervenute a questo Ordine richieste di chiarimento in merito alle condizioni per l'annotazione delle Udienze nel Libretto di Pratica.

Sul punto preme riportare quanto descritto nel *Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione del Tirocinio Forense* (pubblicato nel sito dell'Ordine):

Art.8 comma II, III e IV: qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello studio legale non si occupino di tutte le materie (civile e penale), il praticante, in alternativa alla pratica integrativa, potrà di volta in volta rivolgersi, prima dell'inizio di un'udienza, o incontro il procedure di ADR di cui all'art.7 bis, ad altro avvocato che consenta esplicitamente la partecipazione; in tale caso, l'avvocato dovrà limitare al numero di 3 i praticanti che partecipano a quell'udienza o incontro.

Il professionista, con il quale il praticante ha svolto l'attività di udienza o dell'incontro, garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione mediante apposizione della sua firma leggibile a margine del libretto di pratica in corrispondenza dell'annotazione dell'udienza stessa, o dell'incontro, da segnalare con asterisco.

L'infedele attestazione del professionista in ordine alla informata partecipazione alle udienze o agli incontri in procedure ADR di cui all'art.7 bis del praticante, costituisce illecito disciplinare sia per il professionista sia per il praticante.

Cordiali saluti.

Il Consigliere incaricato

Avv. Nicola Fabbri